



COMUNE DI PIOMBINO DESE  
Provincia di Padova

---

***Regolamento per l'utilizzazione  
agronomica degli effluenti di  
allevamento e delle acque reflue***

---

Comune designato Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola  
(Allegato B – Dgr n. 2439 del 07.08.2007)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°41 del 28.10.2009 e  
modificato con deliberazione n. 6 del 17.02.2010.

---

## Indice

---

Art. 1	Premessa	pag. 3
Art. 2	Finalità	pag. 3
Art. 3	Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 4	Individuazione ambito zonale per il territorio comunale	pag. 3
Art. 5	Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue	pag. 3
	Modalità generali	pag. 3
	Modalità specifiche	pag. 4
Art. 6	Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento, delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente	pag. 6
Art. 7	Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e dei concimi minerali.	pag. 6
Art. 8	Accumulo temporaneo	pag. 8
Art. 9	Zona di tutela e di rispetto	pag. 9
Art. 10	Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue	pag. 10
Art. 11	Diffusione	pag. 10
Art. 12	Controlli e sanzioni	pag. 10
Art. 13	Entrata in vigore	pag. 10

## Allegato:

---

Cartografia territorio comunale in scala 1:10.000 con individuazione:

- centri abitati (D.Lgs. 285/1992)
- corsi d'acqua significativi e/o ritenuti influenti su corsi d'acqua significativi (Dgr 4453/2004)
- aree di cava
- prese acquedotto (art. 94 D.Lgs. 152/2006)
- ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (L.R. 8/1991)

## **Art. 1 – PREMESSE**

1. Il presente regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGRV 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modificazione ed integrazioni.
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

## **Art. 2 – FINALITA'**

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

## **Art. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.
2. Rimane esclusa dal campo di applicazione del presente regolamento l'area sottoposta a tutela paesaggistica denominata "Parco Naturale Regionale del Fiume Sile", classificata *Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.)* e *Zona a Protezione Speciale (Z.P.S.)*, ove vigono le limitazioni e/o divieti disposti dal relativo *Piano Ambientale* e, per quanto non previsto, dalle specifiche norme regionali e nazionali (rif.to cartografia allegata).

## **Art. 4 – INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE**

1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia allegata.

## **Art. 5 – MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI E DELLE ACQUE REFLUE.**

### **5.1 Modalità generali.**

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli **effluenti di allevamento** deve tenere conto:
  - a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
  - b) del tipo di effluente;
  - c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
  - a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate ad attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
  - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettivo interrimento nel suolo di liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per la volatizzazione, il rischio di ruscellamento e la liscivazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
  - c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
  - d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
  - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la liscivazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola DM 19/04/1999).
5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle **acque reflue** si applicano le medesime disposizioni.

## **5.2 Modalità specifiche.**

1. Considerato che il territorio comunale è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 5.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- a) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
  - b) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs n. 217/2006, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
  - c) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
  - d) la preclusione dello spandimento del letame, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs 217/2006) nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio;
  - e) la preclusione allo spandimento di liquami, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente, dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;
  - f) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.
2. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati quali l'interramento di paglie e stocchi.

*Tabella esemplificativa*

<b>PRECLUSIONE ALLO SPANDIMENTO</b>	
<b>TIPO DI EFFLUENTE</b>	<b>PERIODO</b>
<b>letame</b> , altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs 217/2006).	<b>dal 15 novembre al 15 febbraio</b>
<b>liquami</b> , altri materiali assimilati e acque reflue nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente.	<b>dal 15 novembre al 15 febbraio</b>
<b>liquami</b> , altri materiali assimilati e acque reflue nei terreni destinati ad altre colture.	<b>dal 1° novembre a fine febbraio</b>

**Art. 6 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE.**

1. E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7/4/2006) e regionale (DGR N. 2495/2006 e successive modifiche ed integrazioni), delle seguenti quantità massime:
  - a) 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli **effluenti di allevamento**;
  - b) dosi di **acque reflue** non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 Kg di azoto per ettaro e per anno.

**Art.7 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI.**

1. Così come riportato all'art. 22 della DGR n. 2495/2006, l'utilizzo dei **letami** è vietato nelle seguenti situazioni:
  - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato, compresi gli orti;
  - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
  - c) nelle aree di cava (rif.to cartografia allegata), fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
  - d) nelle zone di tutela assoluta (art. 94 comma 3 D.Lgs n. 152/2006 *disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*: "La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri

di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.”).

- e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
  - f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorate e terreni saturi d'acqua;
  - g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241;
2. Inoltre, l'utilizzo agronomico del **letame** e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendati organici (D.Lgs n. 217/2006) è vietato entro:
- a) 5 mt di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
  - b) 10 mt di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel piano di Tutela delle Acque [adottato dalla Regione del Veneto (DGR 4453 del 29.12.2004)] (rif.to cartografia allegata);
  - c) 10 mt di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d'acqua significativi, così come individuati nel piano di Tutela delle Acque [adottato dalla Regione del Veneto (DGR 4453 del 29.12.2004)] o ritenuti tali dal Comune (rif.to cartografia allegata);
3. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendati organici di cui al D.Lgs n. 217/2006 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
4. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
- a) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
  - b) per una fascia di almeno 100 mt dai centri abitati (rif.to cartografia allegata) così come definiti dal vigente PRG ai sensi del D.Lgs n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20 mt dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
  - c) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

- d) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
  - e) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
  - f) su colture foraggere nelle due settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento; (lettera così modificata dalla delibera di C.C. n. 6 del 2010)
  - g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.
5. Inoltre, l'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali.
6. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

#### **ART. 8 – ACCUMULO TEMPORANEO**

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006 n. 2495.
2. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:
  - a) 5 metri dalle scoline,
  - b) 20 metri dalle abitazioni sparse,
  - c) 100 metri dal limite dei centri abitati (rif.to cartografia allegata),
  - d) 5 metri dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali,
  - e) 20 metri dai corpi idrici,
  - f) 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali.
3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/2006 è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
  - a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea



impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20% [per contenuto di scheletro s'intende la presenza di pari minerali (ghiaie, ciottoli e pietre) nell'orizzonte superficiale]. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamento avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;

b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;

c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

#### **ART. 9 – ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO**

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono individuate nell'allegata cartografia le aree di rispetto dai seguenti opere di presa dell'acquedotto:

- pozzi in Via Contrà dei Vegri,
- pozzi in Via Fossetta,
- pozzi in Via Albare.

Le citate zone di rispetto presentano un'estensione di metri 200 di raggio rispetto al relativo punto di captazione.

2. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle coltura compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

3. Fatte salve le altre normative in materia, in presenza di pozzi privati di approvvigionamento idrico potabile si applicano, per quanto possibile, le norme di protezione di cui al comma precedente.

## **ART. 10 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE.**

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art.9 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

## **ART. 11 – DIFFUSIONE**

1. L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affiggerlo all'Albo Comunale e sul sito web comunale. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

## **ART.12 – CONTROLLO E SANZIONI**

1. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano sanzioni nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia urbana e rurale.

## **ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune di obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti.
2. Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione all'albo pretorio abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.